

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04163 Vannucci: Sulla misura dei compensi per i docenti degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-04229 Ghizzoni: Sui tagli di risorse e di organico nei servizi di pulizia e altre attività ausiliarie nelle scuole	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-04238 De Pasquale: Regolamentazione dei nuovi corsi degli istituti professionali per non vedenti o ipovedenti	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	99
5-04270 Monai: Questioni inerenti al contratto di servizio Rai per le norme di tutela delle lingue minoritarie storiche	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	101

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti)</i>	102
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale. C. 4071 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nuovo testo C. 797 Angela Napoli (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.30.

5-04163 Vannucci: Sulla misura dei compensi per i docenti degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA).

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della

risposta del rappresentante del Governo, apprezzando che sia giunta in tempi ragionevoli. Ricorda che oggetto dell'atto ispettivo sono quattro istituti di alta formazione, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), i cui docenti percepiscono un compenso orario onnicomprensivo la cui misura è ferma all'anno 1996 e assolutamente inadeguata, come lo stesso Ministero riconosce nella risposta. Prende atto con soddisfazione di quanto assicurato dal Governo in merito all'adozione di futuri provvedimenti per sanare la questione. Rileva peraltro che non sono chiariti i tempi e le modalità per la loro adozione, con una sua conseguente solo parziale soddisfazione per la risposta ricevuta. Auspica quindi che il sottosegretario Viceconte possa quanto prima fornire adeguata risposta alle questioni ancora rimaste in sospeso.

5-04229 Ghizzoni: Sui tagli di risorse e di organico nei servizi di pulizia e altre attività ausiliarie nelle scuole.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, riguardante un problema gravoso su cui si dibatte da molti anni. Sottolinea come nella parte in cui il Governo risponde ai quesiti posti vi sia una sottovalutazione del problema, mentre nella restante parte del testo in realtà non si risponde affatto ai quesiti formulati dall'interrogante. Ricorda che lo stesso Ministro Gelmini ha riconosciuto che le scuole sono sporche, con una evidente contraddizione nelle misure poste in essere dal Governo per ovviare a tale disservizio. Al riguardo, sottolinea che nel settore vi è stato un calo progressivo e costante del personale impiegato nei servizi di pulizia: erano infatti, 163 mila unità nell'anno 2008-2009, 142 mila nell'anno in corso e saranno 132 mila l'anno prossimo. Rileva, dunque, che si tratta di un settore

che ha pagato un alto tributo in termini di tagli al personale, e che quindi non può subire ulteriori riduzioni. A tal proposito, rammenta che attualmente si ottempera alla conclamata mancanza di personale con l'affidamento del servizio in appalto a privati, pur a fronte di un taglio delle risorse del 50 per cento. Dall'anno in corso, d'altra parte, in attuazione dell'autonomia scolastica, le singole scuole dovranno provvedere a bandire propri appalti per l'affidamento dei servizi, pure in assenza di ulteriori finanziamenti. Sottolinea, però, che nei capitolati non sono previste clausole sociali di salvaguardia per i lavoratori già impiegati nelle cooperative appaltanti, le quali vedranno ridotto, e di molto, l'impiego del personale dedicato. Ricorda quindi, in conclusione, che circa 26 mila operatori del settore riceveranno a breve lettere di licenziamento, con una forte ricaduta sociale e l'assoluta mancanza di sicurezza e salubrità degli edifici scolastici.

5-04238 De Pasquale: Regolamentazione dei nuovi corsi degli istituti professionali per non vedenti o ipovedenti.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, giudicandola esauriente ed approfondita. Sottolinea infatti che in essa si fa riferimento all'adozione di alcuni provvedimenti in corso di predisposizione, volti a sanare la situazione. Ritiene tuttavia doveroso evidenziare il ritardo nella loro adozione da parte del ministero, riservandosi di svolgere una valutazione più completa dopo averne preso visione. Sollecita, quindi, in tutti i casi, una pronta risoluzione della questione, sottolineando che vi sono ragazzi in attesa di iscrizione; le procedure per le medesime iscrizioni al prossimo anno scolastico, d'altra parte, sono di fatto già state avviate. Auspica,

quindi, una soluzione definitiva della situazione in tempi brevi.

5-04270 Monai: Questioni inerenti al contratto di servizio Rai per le norme di tutela delle lingue minoritarie storiche.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Carlo MONAI (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ricordando che il tema trattato dal suo atto ispettivo è centrale nella tutela delle lingue locali e territoriali. Ritiene preoccupante che non si ottemperi al contratto di servizio, nonostante la Commissione di vigilanza RAI abbia richiesto che accanto a trasmissioni in lingua slovena figurino anche quelle in lingua friulana. Ricorda, a tal proposito, che la comunità friulana è la più diffusa sul territorio, rispetto a quella della comunità slovena e tedesca. Aggiunge che nella regione Friuli Venezia-Giulia vi è una forte sensibilità sull'argomento, tutelata anche dalla legge n. 482 del 1999, oltre che dall'articolo 6 della Costituzione e da varie convenzioni internazionali. Alla luce di ciò, ritiene opportuno che il Governo intervenga prevedendo trasmissioni in lingua friulana, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Commissione RAI. Se ciò non dovesse avvenire, ritiene vi sarebbero le condizioni per una forte protesta popolare, con inevitabili ripercussioni a livello locale, in una regione che, tra l'altro, è governata dalle forze di maggioranza. Auspica, quindi, che il servizio pubblico radiotelevisivo rimedi ad una mancanza che si protrae ormai da troppi anni, intervenendo già a partire dal prossimo triennio.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 5-04208 Goisis è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.

C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Guido VICECONTE, nel condividere le finalità e gli interventi dell'iniziativa legislativa, esprime tuttavia la propria contrarietà al testo del provvedimento, nella parte in cui provvede alla copertura degli oneri mediante riduzione degli accantonamenti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2011-2013. Al riguardo, fa presente che il predetto Fondo non presenta la necessaria disponibilità, essendo gli accantonamenti relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinati dalla legge di stabilità per il 2011 al Fondo di finanziamento ordinario per le università e alle scuole non statali e interamente impegnati. Si tratta peraltro di settori di grande rilevanza che non potrebbero sopportare ulteriori tagli.

Valentina APREA, *presidente*, osserva, con riguardo alle riflessioni formulate dal rappresentante del Governo, che nel prosieguo dell'esame si potrà individuare una copertura finanziaria adeguata, anche con il contributo della Commissione bilancio, competente su tali profili.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, allo scopo di acquisire il parere del competente rappresentante del Governo, il sottosegretario per i beni e le attività culturali, onorevole Giro, sugli emendamenti presentati.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
C. 4071 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Alessandra SIRAGUSA (PD), anche a nome del gruppo parlamentare cui appartiene, chiede che possa essere effettuata una ulteriore riflessione sul provvedimento in esame, poiché esso appare orientato solo a favore di alcuni ambiti territoriali regionali. Auspica, quindi, che si possa considerare la possibilità di apportarvi modifiche, al fine di estenderne l'ambito di applicazione territoriale.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda come il provvedimento in esame non discenda da una logica di equilibrio territoriale regionale, trovando invece il testo la sua origine nell'unificazione di più proposte di legge che erano state presentate da diversi rappresentanti di gruppi parlamentari. Rileva, fra l'altro, come un ulteriore prosieguo dell'esame del provvedimento potrebbe comportare il rischio di non reperire più i finanziamenti richiesti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda, al riguardo, come durante la legislatura in corso l'intervento di finanziamento più importante nel settore sia stato effettuato a beneficio del territorio di Cava dei Tirreni, rilevando quindi come sia destituito di fondamento il rischio di una politica di finanziamenti sbilanciata soltanto verso le regioni settentrionali. Ritiene quindi che eventuali proposte modificative potranno essere formulate con la presentazione di emendamenti, il cui termine potrebbe essere fissato per domani, mercoledì 30 marzo 2011.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 30 marzo 2011.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

Nuovo testo C. 797 Angela Napoli.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione. Nel dettaglio, osserva come la proposta di legge in esame, attraverso una novella all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128, in materia di ordinamento interno dei servizi ospedalieri, precisa che in tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private accreditate – ospedali dipendenti delle ASL, ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – ai servizi di anestesia e rianimazione, e comunque ai medici specialisti in tale disciplina, deve essere riconosciuta la competenza professionale in terapia intensiva, in terapia antalgica e in terapia iperbarica. Rileva al riguardo che tale disposizione, ai sensi della relazione illu-

strativa della proposta di legge, è motivata dalla necessità di aggiornare, adeguandola alla più recente evoluzione normativa, l'organizzazione interna degli ospedali delineata dal citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128, relativo al servizio di anestesia. Osserva che quest'ultimo, dal punto di vista organizzativo e delle dotazioni organiche, disciplina una situazione superata, caratterizzata dall'esistenza di reparti di rianimazione e di terapia intensiva poli-valenti, istituiti in pochi grandi ospedali regionali e nei quali l'attività professionale degli anestesisti rianimatori è prevalentemente indirizzata verso l'anestesia. Rileva pertanto che la modifica è volta a rendere l'ordinamento dei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione conforme ai rinnovati ordinamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, che includono, tra le competenze professionali degli anestesisti, la terapia intensiva, la terapia antalgica e la terapia iperbarica. Rileva al riguardo come il provvedimento in esame sia giustificato dagli enormi progressi fatti registrare dalla scienza nel campo dell'anestesia, nonché dal relativo aumento di importanza assunto dagli operatori del settore nel campo delle cure mediche.

Alla luce del fatto che il provvedimento in esame non incide su profili di competenza della Commissione, propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-04163 Vannucci: Sulla misura dei compensi per i docenti degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ricompresi dalla legge n. 508 del 1999 tra le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, sono stati istituiti nel 1979 per la formazione di progettisti per l'industria e, precisamente, nel campo della Grafica ad Urbino, della Ceramica a Faenza e, nel campo industriale a Firenze e Roma.

Non esiste per tali Istituti una dotazione organica del personale docente, fatta eccezione per undici docenti provenienti da altri ordini di scuola che, con decreto dirigenziale del 2002, sono stati complessivamente inquadrati in ruolo nei quattro Isia.

Allo stato attuale i docenti con contratto a tempo indeterminato sono soltanto sei. Il funzionamento didattico è

stato sempre assicurato, per le materie curricolari, mediante contratti di prestazione d'opera retribuiti con compensi non adeguati al livello di alta formazione, in quanto fissati con decreto interministeriale del 1996 e rimasti invariati, e, per le attività integrative, da esperti la cui retribuzione, già agganciata a quella dei docenti presso la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione, non è stata nel tempo mai rivalutata.

Si segnala, riguardo l'attuale situazione degli Istituti in parola, che sono all'attenzione ed allo studio del Governo possibilità di soluzioni relative sia ad una ridefinizione dei parametri dei compensi, che ad una più completa disciplina della materia correlata alle modalità di reclutamento e ad un ampliamento delle piante organiche.

ALLEGATO 2

5-04229 Ghizzoni: Sui tagli di risorse e di organico nei servizi di pulizia e altre attività ausiliarie nelle scuole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione ha per oggetto la Direttiva ministeriale n. 103 del 30 dicembre 2010, concernente i contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riconducibili alle funzioni previste per il profilo del collaboratore scolastico.

Al riguardo, si riferisce quanto segue.

Si premette che le spese per l'acquisto di servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie nelle scuole rientrano nell'ambito, più generale, delle spese per il funzionamento delle medesime; rientrano, quindi, nel « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche » che, come è noto, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, fu istituito dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 unitamente al « Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato ».

Quanto alla suddetta Direttiva n. 103 del 2010, con tale atto si è inteso fornire indirizzi per coordinare lo svolgimento dell'attività negoziale da parte delle singole scuole per l'acquisto dei servizi di pulizia loro eventualmente necessari. In attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, delle direttive comunitarie recepite col medesimo ed in accordo con la normativa sopra richiamata, la direttiva ministeriale citata non opera, né potrebbe, distinzioni tra le ditte che potranno partecipare alle procedure di acquisizione. In particolare, non si limita e non si potrebbe

limitare la partecipazione alle sole ditte impieganti soggetti già titolari di progetti di lavoro socialmente utile o alle sole ditte già vincitrici di gare di appalto bandite dagli enti locali sino al 1998.

Quanto sopra non pregiudica il fatto che si continuerà ad erogare le risorse finanziarie alle scuole per onorare tutti i contratti in essere, sino alla loro scadenza ed in attesa della conclusione delle procedure di gara (a cura delle scuole) per i nuovi contratti.

I contratti in corso saranno onorati, ovviamente, indipendentemente dalla tipologia del personale dipendente dalle imprese svolgenti il servizio, comprese, quindi, le imprese che hanno stabilizzato (cioè assunto a tempo indeterminato) a suo tempo i soggetti già titolari di progetti di lavoro socialmente utile (cosiddetti ex lavoratori socialmente utili) o le imprese già titolari di contratti con gli enti locali o con le cooperative sociali di « tipo B » o ancora altre fattispecie comunque presenti.

Va inoltre fatto presente che il numero dei collaboratori scolastici necessari e sufficienti allo svolgimento di tutti i servizi è definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 (regolamento per la definizione dei criteri e parametri per gli organici).

In tutte le scuole, l'organico dei collaboratori è quindi determinato sulla base del citato decreto del Presidente della Repubblica. In circa 6.000 scuole lavorano collaboratori scolastici dipendenti del Ministero in numero pari all'organico così determinato. Ivi, tutti i servizi sono svolti

da detti collaboratori, senza problemi per la funzionalità delle scuole. In altre circa 4.000 scuole, invece, i collaboratori dipendenti del Ministero sono in numero inferiore rispetto l'organico determinato come anzi detto. Tali scuole, quindi, hanno un numero di dipendenti in servizio inferiore alle necessità.

Il numero di dipendenti così mancanti è pari a 11.800. Quindi, circa 4.000 scuole non sono in grado di assicurare servizi necessari, in misura corrispondente ai servizi che erogherebbero, se presenti, gli 11.800 collaboratori mancanti.

Per ovviare a tale deficit di personale (11.800 collaboratori in meno), le citate 4.000 scuole acquistano servizi all'esterno, sono cioè titolari di contratti di servizio con ditte di pulizia.

Tutto ciò premesso, essendo giunti in generale a scadenza i contratti di pulizia e dovendo rinnovarli, le scuole devono rinnovarli nella misura data dalla necessità, per una quantità pari a 424.800 ore/settimana.

Le 4.000 scuole di cui sopra, comunque, acquisteranno in ogni caso tutti i servizi necessari e sufficienti a garantire igiene, piena salubrità e sicurezza degli ambienti, mediante l'uso delle risorse già loro assicurate. Infatti, si ribadisce che acquisteranno servizi in misura corrispondente ai servizi assicurati dal personale interno presso le circa 6.000 scuole che non hanno contratti di pulizia con le ditte esterne. Dette 6.000 scuole non hanno problemi di igiene, salubrità o sicurezza derivanti da un numero insufficiente di

collaboratori. Quindi, anche le 4.000 scuole che acquistano i servizi all'esterno non avranno problemi di igiene, salubrità o sicurezza se acquisteranno i servizi nella quantità sopra descritta.

In merito, poi, alla titolarità della procedura di appalto, si evidenzia che la stessa deve essere necessariamente delle scuole che — come è noto — sono dotate di personalità giuridica ed autonomia contabile e negoziale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dei decreti attuativi della legge n. 59 del 1997.

Naturalmente, le scuole, nella loro autonomia, possono avvalersi delle eventuali convenzioni stipulate dalla Consip oppure di quelle stipulate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 136 del 2010 citata nell'interrogazione. Però a questo Ministero risulta che alla data odierna non vi siano convenzioni attive utilizzabili dalle scuole.

Proprio per questo, l'Amministrazione e la Consip hanno costituito un gruppo di lavoro, il cui compito è quello di predisporre uno strumento di acquisizione dei servizi di pulizia da rendere disponibile alle scuole nel più breve tempo possibile, indicativamente per l'anno scolastico 2012/2013. Nelle more della predisposizione di detto strumento, in assenza di convenzioni utilizzabili, le scuole, per acquistare i servizi, dovranno per forza avvalersi delle altre procedure, diverse dalla convenzione, rese disponibili dal Codice dei contratti pubblici. La direttiva n. 103 del 2010 lascia alle scuole la scelta della procedura da utilizzare, in funzione delle specifiche necessità.

ALLEGATO 3

5-04238 De Pasquale: Regolamentazione dei nuovi corsi degli istituti professionali per non vedenti o ipovedenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione ha per oggetto il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento degli istituti professionali di Stato per quanto riguarda, in particolare, i percorsi triennali di qualifica per « Massofisioterapista » e « Centralinista telefonico » previsti dal previgente ordinamento degli istituti professionali.

Le delicate questioni poste nell'interrogazione sono costantemente all'attenzione del Ministero e in specie della Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con le Regioni, che ha più volte incontrato i rappresentanti dell'Unione Italiana Ciechi, da ultimo in data 9 marzo 2011.

Appare opportuno accennare al quadro normativo in cui si collocano i temi sollevati.

Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 sul riordino dell'Istruzione professionale ha stabilito – all'articolo 2, comma 2 – la durata quinquennale dei percorsi degli istituti professionali ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

L'offerta triennale e quadriennale rientra invece nel sistema di Istruzione e formazione professionale, di competenza regionale, sulla base di un apposito repertorio nazionale di qualifiche e diplomi professionali adottato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, la predetta offerta può essere erogata, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle Regioni,

anche dagli istituti professionali di Stato, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia.

Le modalità di erogazione dell'offerta formativa in regime di sussidiarietà sono state definite con le « Linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale », adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 40 del 2007. Le predette Linee Guida, tra l'altro, hanno previsto – a decorrere dall'anno scolastico 2011/12 – la fine del cosiddetto « regime surrogatorio », vale a dire l'attivazione da parte degli Istituti Professionali di corsi di qualifica statale del previgente ordinamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, la circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2011/2012 dispone che i dirigenti scolastici degli istituti professionali possono accogliere solo le iscrizioni al primo anno relativo a:

1. uno degli indirizzi di studi quinquennale previsti nel nuovo ordinamento, in cui sono confluiti i corsi del previgente ordinamento in base alle indicazioni riportate nell'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

2. uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale che risulterà attivato nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa della Regione di riferimento e secondo la tipologia di regime sussidiario da essa prescelto.

Per quanto concerne la previgente qualifica statale di centralinista telefonico rilasciata da scuole statali o autorizzate per Ciechi, la fine del regime surrogatorio non comporta la cancellazione della relativa offerta, in quanto questa confluisce nella qualifica professionale di « Operatore amministrativo segretariale » e, pertanto, può essere erogata dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà assumendo a riferimento le competenze, conoscenze e abilità della citata figura di « Operatore amministrativo segretariale », così come definite dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010. Tale possibilità resta naturalmente subordinata alla determinazione in tal senso delle singole Regioni interessate, titolari della competenza sul sistema di Istruzione e formazione professionale.

Per quanto concerne la previgente qualifica statale di massofisioterapista, non essendo la stessa confluita in alcuna delle figure professionali di cui al citato repertorio nazionale, non è più possibile, per effetto della fine del regime surrogatorio, attivare negli istituti professionali nuove classi prime nell'anno scolastico 2011/2012.

Al riguardo, la suddetta Direzione generale del Ministero, con nota n. 246 del 2 febbraio 2011, ha proposto al Coordinamento tecnico della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di risolvere la questione in sede di definizione degli Accordi territoriali previsti dalla citata Intesa del 16 dicembre 2010, limitatamente ai territori regionali interessati, « curvando » l'offerta formativa ma rimanendo nell'ambito delle 21 qualifiche professionali di cui al citato Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010.

Il Coordinamento, con nota n. 35920/2011 del 10 febbraio 2011, non ha ritenuto

opportuna tale soluzione, dichiarando nel contempo la propria disponibilità ad « integrare » il repertorio nazionale, aggiungendo un'ulteriore apposita qualifica alle 21 qualifiche professionali già previste.

La medesima Direzione generale, con nota n. 686 del 1° marzo 2011, ha pertanto prospettato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ipotesi di procedere nel senso sopra indicato tramite la stipula di un Accordo integrativo all'Accordo del 29 aprile 2010.

In data 22 marzo 2011 si è svolta una riunione tecnica del Tavolo interistituzionale per definire il profilo e le competenze tecnico-professionali della istituenda nuova figura professionale, indicativamente denominata « Operatore per il massaggio non terapeutico ».

Tutto ciò premesso, alla luce del quadro normativo sopra citato, è possibile che gli istituti professionali per Ciechi possano erogare in regime di sussidiarietà un percorso che corrisponda a quello di massofisioterapista del previgente ordinamento statale soltanto una volta completata la procedura sopra descritta.

L'attivazione di uno specifico percorso quinquennale per « tecnico delle attività del benessere » nell'ambito dell'indirizzo « servizi socio-sanitari », può essere oggetto di approfondimento in sede di definizione dei decreti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, con particolare riferimento all'individuazione di opzioni nei trienni di indirizzo.

Infine, per quanto riguarda la situazione relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico 2011/2012, sono allo studio soluzioni che consentano di garantire continuità nell'erogazione dell'offerta rivolta a questa specifica utenza, nell'ambito del quadro normativo vigente.

ALLEGATO 4

5-04270 Monai: Questioni inerenti al contratto di servizio Rai per le norme di tutela delle lingue minoritarie storiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 482 del 1999, all'articolo 12, prevede che la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria (RAI) assicuri la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza, oltre che la possibilità per le regioni di stipulare apposite convenzioni con la RAI stessa, ovvero apposti accordi con emittenti locali.

Nell'evidenziare che il contratto di servizio 2007-2009 riprende quanto contenuto nel suddetto articolo 12 della legge n. 482 del 1999 si fa presente che all'articolo 11 viene previsto che tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possano essere stipulate specifiche convenzioni, nell'ambito delle apposite iniziative che la RAI deve adottare, al fine di valorizzare le istituzioni e le culture locali.

La RAI è chiamata a promuovere, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali, in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale.

Inoltre la stessa RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguisti-

che, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si è impegnata ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza.

In quest'ottica – e in merito alla previsione di erogazione dei servizi della minoranza linguistica friulana all'interno del contratto di servizio 2010-2012 – si fa presente che il nuovo contratto verrà sottoscritto nei prossimi giorni nel testo approvato in CdA RAI nei giorni scorsi.

Come stabilito all'articolo 17 del contratto, la RAI si impegna, intanto, ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si tratta di una novità rispetto ai contratti precedenti e di un risultato importante se si considera, ad esempio, che la commissione paritetica di cui all'articolo 29 del nuovo contratto, nel definire le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni previste dal contratto medesimo prenderà in considerazione – in proiezione – la possibilità di effettuare trasmissioni televisive in lingua friulana e terrà conto, in particolare, della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. Testo unificato C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e al recupero, anche edilizio fino a: esposizione al pubblico.

2. 2. Zazzera.

Al comma 1, lettera d), sopprimere da: e la rivalutazione fino a: produzioni operative.

2. 4. Tommaso Foti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di Parma aggiungere le seguenti: e Concorso Internazionale Voci Verdiane di Busseto.

2. 1. Motta, Ghizzoni, De Biasi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: luoghi verdiani aggiungere le seguenti: e sistemazione viaria degli itinerari relativi.

Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole: A tali iniziative è destinata una quota percentuale non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 5.

2. 3. Tommaso Foti.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: strutture, aggiungere le seguenti: e infrastrutture di collegamento ed accesso,.

2. 5. Polledri, Rivolta.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: Fondazione Istituto, aggiungere le seguenti: Nazionale.

3. 1. Motta, Ghizzoni, De Biasi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai componenti del comitato non sono riconosciuti compensi o compensi o gettoni di presenza.

3. 2. Zazzera.

ART. 5

Al comma 1, dopo le parole: per l'attuazione di un programma di interventi inserire le seguenti: di cui all'articolo 2; conseguentemente sopprimere le parole da: finanziari e di iniziative culturali fino alla fine del comma.

5. 1. Zazzera.